

COMMISSIONE DI GARANZIA DEGLI STATUTI E PER LA TRASPARENZA E
IL CONTROLLO DEI RENDICONTI DEI PARTITI POLITICI

Roma, lì 4 novembre 2021

Oggetto: Durata della pubblicazione on line dei documenti.

È stato richiesto un orientamento riguardo l'interpretazione e l'applicazione dell'art. 1, comma 15, della legge 9 gennaio 2019, n. 3, con riferimento alla durata della pubblicazione dei documenti (curriculum vitae e certificato penale) sul sito istituzionale dell'Ente comunale.

Al riguardo, si rappresenta che a questa Commissione non compete la vigilanza degli adempimenti relativi agli obblighi di cui al citato art. 1, comma 15, fermo restando che l'adempimento posto a carico dei partiti (ex art. 1, comma 14), deve perdurare per 5 anni. Nel silenzio del legislatore, infatti, questa Commissione ritiene che lo stesso vada collegato a quello previsto per l'esercizio del potere sanzionatorio intestato alla Commissione medesima, ex articolo 28, della legge 689 del 1981, quindi cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.

Il Presidente